

CCXLVII.

SEDUTA DI SABATO 23 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Congedi	12671
Disegno di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	12672
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (660)	12674
PRESIDENTE	12674
MIGLIORI	12674
COMANDINI	12675
MACRELLI	12680
MANCO	12681
SILVESTRI	12684
DOMINEDÒ, <i>Relatore</i>	12686
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	12672
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	12671, 12687
(<i>Ritiro</i>)	12672
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	12672
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	12672
RUSSO SALVATORE	12672
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	12672, 12673
VIGORELLI	12673
ZANIBELLI	12673
Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	12687

La seduta comincia alle 10,30.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 dicembre 1959.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Battistini, Calabrò e Marzotto.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa.

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore TRABUCCHI: « Disposizioni per l'applicazione dell'imposta di registro sui mandati conferiti agli ausiliari del commercio a norma delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli articoli 21, 22, 23 e 25 del relativo regolamento » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1875) (*Con parere della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

Bozzi: « Modifica dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, per quanto concerne le nuove norme in materia di esame di abilitazione » (1901);

alla X Commissione (Trasporti):

Frunzio ed altri: « Modificazione delle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato » (1767) (*Con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BIAGGI FRANCAANTONIO ed altri: « Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale » (1738);

alla III Commissione (Esteri):

Senatori PASTORE ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri » (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (1870) (*Con parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

RIVERA: « Istituzione di una facoltà di scienze matematiche e fisiche nella città dell'Aquila » (1818) (*Con parere della V Commissione*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti approvati da quella V Commissione:

Senatore MENGHI: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie » (1925);

« Autorizzazione del rimborso al fondo massa del corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 » (1927).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

INVERNIZZI ed altri: « Estensione dell'assistenza di malattia ai dipendenti degli enti pubblici collocati a riposo senza diritto a pensione » (1928);

LIZZADRI: « Provvedimenti a favore del personale direttivo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica » (1929).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Daniele ha dichiarato di ritirare la sua proposta di legge: « Norme per il controllo e l'incremento dell'occupazione della manodopera agricola e per il miglioramento e la manutenzione della viabilità, delle canalizzazioni e delle opere di antica bonifica nelle campagne » (474).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Salvatore Russo, Sciorilli Borrelli, Roffi, Anna Grasso Nicolosi, De Grada, Seroni, Marangone e Gaudioso:

« Provvedimenti per il personale ausiliario delle scuole secondarie » (1291).

L'onorevole Salvatore Russo ha facoltà di svolgerla.

RUSSO SALVATORE. Dopo la caduta del fascismo tutte le categorie del personale della scuola hanno beneficiato di miglioramenti. Ne è stata esclusa la più umile, cioè quella dei bidelli. Questo personale ausiliario ha una carriera assai modesta, perché si svolge dal coefficiente 151 al 159. Con il provvedimento da me proposto la si allinea a quella degli uscieri degli uffici centrali e periferici di tutte le altre amministrazioni, per cui si svolgerebbe dal coefficiente 157 al 180. Si tratta di miglioramenti modesti. Penso che la Camera vorrà approvare la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Salvatore Russo.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Vigorelli e Macrelli:

« Provvedimenti per l'incremento della produttività e per l'impiego della manodopera in agricoltura » (1774).

L'onorevole Vigorelli ha facoltà di svolgerla.

VIGORELLI. Si tratta di risolvere il problema aperto dalla sentenza della Corte costituzionale che ritenne inapplicabile il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 929, del 1947. La Corte giudicò, come è noto, incostituzionale la norma sull'imponibile, in quanto istituita come misura assistenziale. Però, nel suo contesto, la stessa sentenza suggerì che la via da seguire era quella della emanazione di una norma sull'imponibile diretta al fine dell'incremento della produttività.

In sostanza la Corte ha ritenuto che non si possa imporre ai singoli imprenditori un onere che è proprio della collettività, quale quello necessario per alleviare le conseguenze della disoccupazione. Ha ritenuto ancora, la stessa Corte, che sia invece possibile stabilire norme e indirizzi, affinché la proprietà sia utilizzata a fini produttivi.

L'istituto dell'imponibile è sorto dalle dure lotte braccianti del primo decennio del secolo ed è rivolto anche allo sviluppo della produttività agricola. I giudizi negativi degli agricoltori, determinati dal concetto assistenziale che sembrava proprio del decreto legislativo del 1947, sono stati attenuati dalla considerazione della utilità della norma stessa, che è stata ammessa anche da competenti di parte imprenditoriale e da tecnici: ricordo, tra gli altri, i pareri del ministro Medici, del professor Bandini e di altri.

L'applicazione dell'imponibile è stata particolarmente ripetuta nelle province della valle padana, ma anche in molte province dell'Italia centrale e meridionale; e nell'ultimo periodo della sua applicazione ha consentito l'occupazione di circa 180 mila braccianti, con oltre 12 milioni di giornate lavorative.

In seguito alla cennata sentenza costituzionale, la Camera, in data 18 marzo 1959, con un ordine del giorno votato all'unanimità e con l'adesione anche del Governo, espresse l'opinione che si dovesse intervenire in materia attivamente, sia in sede contrattuale, sia

in sede legislativa. Dopo quel voto, si sono succedute riunioni tra organizzazioni padronali e di lavoratori, anche con l'intervento di ministri; ma da tali incontri non è sorta nessuna prospettiva concreta che offra occasioni di lavoro, secondo lo spirito dell'ordine del giorno votato dalla Camera.

D'altronde, tutte le organizzazioni braccianti hanno indistintamente manifestato, dal 1° al 15 settembre dell'anno scorso, la ferma volontà di ottenere provvedimenti risolutivi in questa materia.

In queste condizioni — non potendosi considerare che serie garanzie derivino dallo stanziamento di 68 miliardi sul prestito nazionale (che, pure costituendo un valido contributo, non risolve il problema dell'occupazione in agricoltura) né dallo stesso « piano verde », che non contiene misure per i lavoratori nell'attuazione dei programmi di sviluppo — appare necessaria questa proposta di legge. Essa non è in contrasto con i programmi generali di miglioramento fondiario, delle opere di riforma, dello sviluppo della produzione agricola; ma è anzi integrativa, in quanto è diretta ad assicurare la non esclusione dei lavoratori dalle provvidenze che sono o saranno programmate.

Nella proposta, l'imponibile appare come elemento di propulsione delle tecniche agrarie; non subordinato all'esistenza di manodopera disoccupata, ma ad esigenze tecnico-economiche delle aziende; dispone la misura dell'imponibile con criteri obiettivi relativi al necessario sviluppo delle singole aziende; condiziona il contributo dello Stato all'adempimento degli obblighi di legge.

La proposta intende soddisfare l'esigenza di inserire i lavoratori nello sforzo di ripresa dell'agricoltura che è nei voti di tutti e ci auguriamo che la Camera vorrà approvarla per la sua ispirazione umana e sociale e per la utilità produttivistica ed economica che la caratterizza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Vigorelli.

(È approvata).

ZANIBELLI. Signor Presidente, chiedo l'urgenza, data l'importanza che la proposta riveste e l'attesa esistente nella categoria interessata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge ora svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in seguito della discussione del disegno di legge: Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

È iscritto a parlare l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto rivedere qualche momento della storia che ha per protagonista una figura che mi è particolarmente cara, quella di Papa Benedetto XV, il vero vincitore dell'altra guerra, il Papa dalla piccola, esile figura di uomo affaticato e sgraziato, che serbava nell'animo una fiamma bruciante di carità e nel petto un cuore senza confini; il Papa che, ritratto in un modo veramente mirabile nel monumento funebre del Canonica in San Pietro, fu, caso rarissimo nella storia, immortalato anche dai turchi maomettani che proprio in Costantinopoli gli eressero un monumento, opera di un altro grande artista italiano, il Quattrini. Tutti conosciamo gli sforzi appassionati e senza requie che Benedetto XV, durante la tragedia della prima guerra mondiale, affidò alla testimonianza dei popoli. Ma qui intendo rievocare, in modo particolare, sei iniziative la cui memoria in me rivive in questo momento nel quale la nostra attenzione è rivolta al disegno di legge sul genocidio.

Sei iniziative, dicevo: la prima è del 31 dicembre 1914, quando il Papa chiese ed ottenne che i *grands blessés* risultati inabili permanentemente al servizio militare venissero scambiati tra i rispettivi Stati attraverso la Svizzera ed altri Stati neutrali; la seconda è dell'11 gennaio 1915: e in adesione ad essa le potenze in conflitto rinviarono in patria i detenuti civili appartenenti alle seguenti categorie: donne e fanciulle, maschi al di sotto dei diciassette anni, maschi al di sopra dei 55 anni, medici e ministri di culto inabili al servizio militare, di qualunque età.

Pochi mesi dopo, nel maggio dello stesso 1915, Benedetto XV ottenne che i prigionieri feriti od ammalati, ma che non potevano essere considerati grandi invalidi e, quindi, non

potevano beneficiare della possibilità di essere restituiti in patria, fossero spedalizzati in Svizzera, dove venne appositamente inviato, come rappresentante della diplomazia di pietà del Vaticano, monsignor Marchetti Selvaggiani. L'iniziativa si perfezionò tra 1916 e il 1917 con il ricovero in Svizzera dei francesi e tedeschi, padri di almeno quattro figli, che si trovavano in prigionia da almeno diciotto mesi. Nel 1918, i prigionieri ospitati dalla sola Svizzera superarono le 30 mila unità.

In quest'ordine di provvidenze è la concessione ottenuta dall'Austria della restituzione al nostro paese, senza reciprocità, dei prigionieri di guerra che risultavano affetti da tubercolosi o da altre infermità che li rendessero assolutamente inabili. Così, dal gennaio 1918, un treno ferroviario partiva quasi settimanalmente dai campi di concentramento austriaci per riportare in patria schiere di doloranti, ai quali la vista dei nostri monti e dei nostri laghi schiudeva alfine le labbra al sorriso.

Nel frattempo, con l'allocuzione concistoriale del 24 dicembre 1916, Benedetto XV, poiché si era rivolto replicatamente all'imperatore di Germania e non aveva ottenuto risposta, stigmatizzava solennemente l'angosciosa tratta dei novelli schiavi, cioè la deportazione di popolazioni civili.

Quando noi, consolati nel tormento di quei giorni dall'attuazione di codeste auguste iniziative, abbiamo aperto l'anima alla speranza che quella guerra, con il suo bagaglio di sofferenze, fosse l'ultima guerra, ci siamo ingannati. Non era trascorso un ventennio — e dico cose che sono così pesanti e immanenti nella nostra vita — che abbiamo dovuto riaprire gli occhi alla realtà di atrocità anche più gravi, di orrori anche più spaventosi, di cose letteralmente impensate ed impensabili prima di allora.

Ci siamo domandati, in momenti di riflessione dolorante, se per avventura tanta parte degli uomini avesse addirittura perduta la natura umana; ci siamo domandati anche a che cosa vale proclamarsi civili, se tali fenomeni esprime la nostra civiltà.

Sappiamo di diverse definizioni della civiltà; ne tento una anch'io. Civiltà, per me, è la condizione di vita nella quale al benessere fisico si accompagnano in misura sempre maggiore le occasioni e i mezzi di elevazione spirituale. Ma allora questo progresso odierno, che viene dopo la chiusura dell'ultima parentesi tragica e orrenda, può essere chiamato, in senso proprio, civiltà? Anche se tende, tale progresso, al benessere fisico,

tiene proprio conto, come dovrebbe tenere, delle ragioni dello spirito? Il dubbio insorge, la critica si fa dura.

Vediamo quel che avviene proprio mentre parliamo. Assistiamo a una gara febbrile nella quale i popoli tendono ad andar sempre più lontano e sempre più in alto, fisicamente, nella conquista e nel superamento degli spazi. Assistiamo a fenomeni allucinanti, siamo circondati da una ridda di cifre, di distanze conquistate, superate e travolte, che sono quasi non misurabili.

Ma, onorevoli colleghi, quella stessa volontà, quella stessa scienza, quella stessa tecnica progredita che creano e costruiscono il satellite che aggredisce i pianeti per trarre motivo di nuove conoscenze, quindi di pacifiche acquisizioni, sperimentano il lancio del missile che ha come finalismo una distruzione addirittura apocalittica. È sufficiente un diverso atteggiamento perché lo stesso uomo appaia seguire nuovi motivi di aspirazione a una vita migliore o votarsi a decisioni di morte.

Forse è per questo, onorevoli colleghi (ed è un'altra riflessione che sottopongo alla vostra attenzione), che l'uomo non ha saputo sottrarsi ad una sorta di ubriacatura delle sue recenti vittorie, delle recenti sue conquiste e scoperte, e non ha saputo mantenere le proporzioni. Non ha saputo ricordarsi di essere sempre una creatura, una povera creatura. E ha bestemmiato. Ha bestemmiato anche in poesia, con una brutta poesia, pure se coronata dal premio Nobel, brutta e di brutti versi, la quale scopre che ormai non vi è più bisogno del Creatore, perché l'uomo si è sostituito al Creatore; dimenticando, però, l'uomo, l'uomo di oggi, che, se si è data quella sconcertante meraviglia che è il cervello elettronico, non è ancora riuscito a far nascere un filo d'erba, quella piccolissima e fragile cosa che è il filo d'erba, perché questo possiede la vita e lui, l'uomo, può dare la morte, ma non la vita.

L'uomo manda in orbita i suoi satelliti artificiali, ma li manda in un'orbita già preesistente. Non è lui che ha creato l'orbita, né può disporre che il satellite si dia una nuova orbita. Onde, onorevoli colleghi, il monito, l'avvertimento che da tutto ciò si può trarre, è questo: che le risultanze del progresso tecnico e scientifico non diventano, da sole, fattori di incivilimento, se non le apprenda e le signoreggi lo spirito.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'uomo è creatura di Dio, quindi la potenza dell'uomo è una testimonianza della onnipotenza divina.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Benissimo!

MIGLIORI. Sono d'accordo. E l'uomo bestemmia quando afferma che può sostituirsi a Dio. Nè le scoperte dell'uomo possono da sole diventare fattori di incivilimento se non le apprende, signoreggia e informa lo spirito, per cui le stesse leggi, come il disegno di legge che stiamo esaminando, che sono volte a garantire l'incivilimento, diventerebbero vane parole ove non fossero a loro volta confortate e presidiate dallo spirito.

E vengo all'applicazione dei concetti che ho brevemente espresso. Io, che do il mio voto favorevole al disegno di legge, così come ci è stato presentato dalla Commissione, chiedo ai colleghi di tutti i partiti, agli uomini di buona volontà di tutte le fedi, che questo provvedimento sia mantenuto sotto la signoria dello spirito che l'ha suggerito. Lo si faccia conoscere, se ne parli, non come di un postumo gesto di restaurazione o di una semplice minaccia destinata forse, se domani dovessimo ripiombare nella tragedia, a rimanere in gran parte lettera morta; bensì lo si faccia conoscere diffusamente come un atto solenne e convinto (guai se non è presidiato dalla convinzione) con il quale si rivendicano, anche in favore dell'uomo che non ne possiede o ne abbia perduta la nozione, i diritti della persona umana e si richiamano in pari tempo tutti gli uomini ai doveri fondamentali verso la persona umana, doveri insuperabili che, con un aggettivo infrequente nel mio vocabolario, direi assoluti, così insuperabili da essere quasi assoluti.

E noi, mettendo il nostro animo in queste norme, rievocheremo pagine di orrore tremendo, di infinita angoscia e di terrore. E rievocarle diverrà, del resto, cosa buona. Veramente attraverso tale rievocazione, se sapremo mantenere vitale nella legge lo spirito informatore, eleveremo una testimonianza di fede nella capacità dell'uomo di risorgere anche dai baratri più profondi; nella capacità di amare che l'uomo, anche quando non sa più amare, non può cancellare dal cuore, perché, onorevole ministro, proprio codesto è il dono stupendo di Dio. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Comandini. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge repressivo del genocidio, che il Senato ha approvato e che ora è sottoposto al nostro esame, pone soltanto un problema degno di attenta, anzi attentissima considerazione: quello dell'estradiizione, vale a dire quello di mantenere nell'attuale formu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

lazione, o di sopprimere, o — aggiungo io — di eventualmente emendare l'articolo 9 così come il Senato lo ha approvato.

Ho detto: soltanto un problema. Per tutto il resto infatti, onorevoli colleghi, un problema non esiste, perché non può esserne altro che quello dell'estradiizione nell'animo di tutti noi. Dico tutti: chi si ponesse fuori di questa unanimità, che scaturisce dal profondo sentimento generato da una esperienza di orrore, si porrebbe con ciò stesso — lo intenda chi deve intendere — al di fuori del consorzio civile, anzi contro il consorzio civile, cioè contro l'umanità.

Giovani incoscienti e funebri canaglie hanno nuovamente tracciato in questi giorni i segni della svastica sui muri delle sinagoghe, sulle case e sui negozi degli ebrei, e hanno ripetuto le vecchie minacce di distruzione e di morte. Le macabre e tragiche parole della persecuzione antisemitica — *Juden raus* — sono tornate alla luce del sole, purtroppo; e purtroppo hanno trovato nelle nostre contrade, come venti anni fa, chi è stato pronto a tradurle nella nostra lingua: « Ebrei, via ».

Insorgere contro codesti rigurgiti non è un atteggiamento politico, è un atto di orrore, è un impulso di sdegno, una protesta umana, la protesta degli uomini contro le belve.

Per questo il problema dell'opportunità di questa legge, della necessità di approvarla e di renderla al più presto operante non esiste: è risolto negli animi nostri prima ancora che ci sia posto in termini di tecnica legislativa. Semmai, c'è soltanto un rilievo da fare; un rilievo cronologico che è insieme un rilievo critico. La legge che ha autorizzato il Governo della Repubblica ad aderire alla convenzione internazionale 9 dicembre 1948 per la repressione del genocidio, è dell'11 marzo 1952; e soltanto sette anni dopo il Senato della Repubblica ha votato la legge di adeguamento delle norme criminali interne a quelle richieste dall'obbligo internazionale contratto; e soltanto ora, otto anni dopo, il disegno di legge governativo è presentato alla Camera, e sta per diventare legge.

Non so se in questi anni sia stata scaldata in certi seni caritatevoli qualche serpe che, se tornerà a mordere, questa legge servirà a schiacciare: so, però, che questi otto anni di ritardo non si giustificano agevolmente. Anzi, non si giustificano affatto. È una critica retrospettiva. Dovevo farla. Lasciamola da un canto, acconciandoci alla facile filosofia del « meglio tardi che mai ».

Ho prenesso ciò e vorrei chiedervi venia se l'ho detto, ripetendo quello che tutti sen-

tiamo e che non aveva bisogno, per la verità, di essere ripetuto. Ma come si può tacere, quando tornano alla memoria gli orrori della persecuzione, l'eco dei pianti e lo straziante spettacolo di quell'alba tragica del febbraio 1944 che vide la deportazione e l'avvio alla morte degli ebrei romani? e le parole semplici di quella bambina ebrea che dal *Lager* scriveva: « se tutta l'acqua dell'oceano fosse inchiestro, non basterebbe a descrivere questi orrori »? e una infinità di altri tristi memorie che ciascuno di noi serbava nel fondo dell'animo e che in questi giorni sono riaffiorate?

Detto questo, vengo al solo problema che il disegno di legge ci presenta: quello dell'articolo 9, che i nostri compagni senatori socialisti hanno proposto e che il Senato ha approvato.

Dobbiamo eliminarlo per non violare la Costituzione? Questa è la domanda che ci ha posto la lucida relazione del collega Dominèdò, è la domanda a cui dobbiamo rispondere.

Confesso che ho avuto dei dubbi molto pesanti e delle perplessità molto serie. Ho riflettuto sugli argomenti che sono stati portati a sostegno della risposta affermativa e della risposta negativa a questa domanda. E dubbi e perplessità ho anche onestamente esternato ai colleghi chiedendo il sussidio dei loro lumi a controllo dei miei, debolissimi. Ma devo aggiungere che li ho superati, quei dubbi, e che, perorando la causa del mantenimento dell'articolo 9, sento di avere la coscienza tranquilla.

Dirò in breve perché. Qual è il ragionamento degli avversari dell'articolo 9, cioè di coloro che vorrebbero esclusa l'estradiizione per il reato di genocidio? In sintesi è questo: il reato di genocidio è un delitto politico; è quasi, se non del tutto, impossibile l'ipotesi di un genocidio non politico, ispirato cioè esclusivamente da motivi personali, come potrebbe essere il rancore, l'odio o la vendetta o altro simile movente.

Ma anche se così non fosse sotto l'aspetto soggettivo, è certo — dicono — che il genocidio secondo la legge penale è anche un delitto obiettivamente politico. E allora valgono gli articoli 10 e 26 della Costituzione, che fanno divieto di estradiizione per i delitti politici. Ergo: se l'articolo 9 fosse approvato, avremmo dato vita — dicono — ad una norma chiaramente incostituzionale. Questa la tesi abolizionista dell'articolo 9.

A che cosa si appoggia questa tesi? Innanzitutto alla norma dell'articolo 8 del codice penale che definisce il delitto politico all'ultimo comma come un delitto che offende

un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino; ed equipara poi al delitto politico, con la frase: « È altresì considerato delitto politico », il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. Si ha così un delitto politico vero e proprio, obiettivamente politico, e un delitto comune equiparato al delitto politico per il suo movente soggettivo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Guardi che l'abbiamo radicalmente mutato nel progetto di riforma che sarà sottoposto fra breve al Parlamento.

COMANDINI. Meglio così; ma oggi devo ragionare sull'articolo come esiste e come è stato applicato finora.

Secondo alcuni, i fautori del genocidio come reato obiettivamente politico, l'interesse politico si può riconoscere appunto nell'interesse dello Stato all'integrità dei suoi cittadini, non soltanto come singoli, ma *uti corpus*, come raggruppamenti di una certa natura e caratterizzazione, nazionali, etnici, razziali, religiosi (è questa l'enumerazione dell'articolo 1 del disegno di legge). Secondo altri, che invece si limitano soltanto all'aspetto soggettivo, è motivo tipicamente politico quello che si ravvisa nel movente di chi vuole distruggere un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso: e questo motivo politico vale a caratterizzare politicamente il reato secondo l'ultima ipotesi dell'articolo 8.

La tesi che ho chiamato abolizionista, oltre che a questo primo argomento (articolo 8), si appoggia ad un riconoscimento (implicito, si dice, ma evidente) che della natura politica del genocidio dà la stessa convenzione internazionale per la repressione e la prevenzione di tale crimine all'articolo VII: « Il genocidio e gli altri atti enumerati all'articolo III non saranno considerati come delitti politici per ciò che concerne l'estradizione ». Cioè, solo per l'estradizione non si considera delitto politico il genocidio. Per ogni altro effetto lo è.

Non sono argomenti futili, ma degni di quella riflessione e di quella meditazione che, per quanto mi riguarda, ho portato su di essi. Ma, se non vado errato, non sono argomenti irrefutabili, e neppure decisivi.

Innanzi tutto, va considerato molto seriamente il punto di vista che fu espresso da alcuni senatori durante la discussione della legge all'altra Camera, e che mi sembra abbia prevalso al Senato come argomento determinante per far approvare l'articolo 9. L'articolo è questo: qui non ci troviamo di fronte ad un delitto politico, come non ci troviamo di fronte ad un delitto comune. C'è un *tertium*

genus che si aggiunge alle due categorie tradizionali del delitto politico e del delitto comune: ed è quello che si concreta nella violazione del diritto delle genti. E la convenzione, all'articolo I, dice proprio questo: che il genocidio è *un crime du droit des gens*, un delitto contro il diritto delle genti, cioè un delitto di lesa umanità.

È facile sorridere, è facile negare, è facile trovare quest'affermazione incongruente di fronte al sistema penale vigente che ammette soltanto le due categorie tradizionali: delitto politico e delitto comune. Avrebbero ragione coloro che denunciano questa incongruenza se il nostro compito di legislatori fosse esclusivamente e strettamente quello di inserire le nuove norme nel quadro delle leggi vigenti senza modificare quel quadro; se fossimo tenuti a considerare quel quadro come intangibile; a collocare la nuova tessera del mosaico legislativo esattamente al suo posto predeterminato, per formare il pannello secondo le tracce del cartone predisposto da quello che le vecchie carte ravennati chiamavano il *pictor imaginarius*, che preparava il disegno per l'esecuzione del *pictor musivarius*. Ma il diritto non è questo, e non è limitata a questo la nostra funzione. Il diritto è cosa viva, mutevole, che deve essere aderente ai mutevoli rapporti umani, ed è tanto più vivo ed efficace quanto meno da quei rapporti si discosta, quanto più fedelmente e adeguatamente li disciplina.

Ebbene, signor ministro e onorevoli colleghi, negate, se potete, che in tempi non lontani, che chiamerei « men leggiadri e più feroci » (posto che si possa ravvisare una qualsiasi traccia di leggiadria nei tratti del nostro tempo convulso), ci siamo trovati di fronte a leggi formalmente ineccepibili, che i cittadini (che non erano poi cittadini ma sudditi) erano pur tenuti ad osservare: leggi che sancivano ipotesi criminose e irrogavano pene a carico di chi si rifiutava di applicarle, di chi conformava la sua condotta alla condanna di norme inumane, selvagge, barbariche: in primissimo luogo le norme sulla discriminazione, la persecuzione e la distruzione razziale, che i dittatori imponevano come leggi di potenziamento nazionale, come leggi di guerra.

È vero questo che io dico? Ci siamo trovati o no, onorevoli colleghi, di fronte a questa frattura, abbiamo o no vissuto questa tragedia? Considerate secondo i dettami della scuola, e ritenuto il potere sovrano di ogni singolo Stato, esercitato in conformità delle leggi istituzionali di quello Stato, come la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

sola fonte legittima del diritto, quelle leggi e quelle soltanto rappresentavano il diritto; e secondo quelle leggi il diritto doveva affermarsi, e adeguarsi ad esse l'amministrazione della giustizia. Eppure noi sentivamo che il diritto non era da quella parte, era dalla parte opposta: quella della nostra ribellione. Sentivamo che c'era qualche cosa di più alto che ci impediva di considerarle tali, che ci impediva di considerare diritto e giustizia quello che era contro il diritto e la giustizia sostanziale; qualche cosa che non era fuori del campo del diritto e che non rappresentava soltanto una astratta esigenza morale, ma che era, ed è, e dev'essere sempre alla radice stessa della singola norma giuridica, la quale vive di quell'*humus* e su di esso soltanto può germogliare e fiorire.

Per questo sono tornati alla luce, dopo che una critica sottilmente dialettica li aveva sepolti nel fondo, i concetti di diritto naturale e di diritto delle genti, che hanno una estensione ed una efficacia universale; che non si muovono soltanto nella sfera dei singoli Stati ma si estendono al di là delle frontiere, perché offendono l'umanità prima che lo Stato: direi, l'umanità allo stato primordiale, non cronologicamente ma idealmente e dialetticamente non ancora congregata nei singoli Stati.

Ho bisogno di dire a voi, colleghi della maggioranza, che in questo senso è nettissima la tradizione del pensiero giuridico cristiano-cattolico?

E dobbiamo pur ricordare che — bene o male che fosse istaurato e condotto quel giudizio, con molte anomalie che verrebbe persino fatto di considerare teratologiche — da questa esigenza fu suggerito, su questa base celebrato il processo di Norimberga. Si può discutere, criticare, dissentire, condannare. Ma il fatto storicamente esiste. Esiste come manifestazione di una *communis opinio* sulla sussistenza del *crimen laesae humanitas*; manifestazione che, se si fa riferimento al diritto naturale, si può — con tutte le sue anomalie — giustificare come tipica di un momento particolare, come lo stadio di uno sviluppo imperfetto, che però è in corso, inarrestabile, della formazione di un diritto non più nazionale ma umano; e che invece — se questo riferimento al diritto naturale si abbandona — appare soltanto come una esplosione di sentimenti di vendetta, spiegabile ma del tutto priva di fondamento giuridico.

Ma lasciamo Norimberga, che pure doveva essere ricordata, perché è uno degli episodi salienti di questa aspirazione dell'umanità a un diritto delle genti che ritorni ad essere ef-

fettivo e cogente, ad un diritto universale che valga al di là delle frontiere dei singoli Stati. Lasciamo dunque Norimberga, e atteniamoci soltanto alla tradizione cristiana, italiana, internazionale del diritto di natura, del diritto delle genti. Ho bisogno di aggiungere che di queste tradizioni, di queste verità sacrosante non ci si può liberare come di un abito fuori stagione?

Dunque, un *tertium genus* esiste; esiste, anche se è ancora in uno stadio di formazione, e si afferma progressivamente come base comune di un diritto comune, di un diritto delle genti, di un diritto umano. È per questo che il genocidio è oggetto di una convenzione internazionale, ed è per questo che questa convenzione, all'articolo I, parla di « diritto delle genti », violato dal genocidio; espressione che evidentemente non ricorre a caso.

E poiché il diritto delle genti trascende da un lato il concetto di delitto comune, ed anche, dall'altro, il concetto di delitto politico, dobbiamo evidentemente ammettere che il genocidio costituisce proprio un *tertium genus*, quello che al Senato ha servito come veicolo per il passaggio e l'approvazione dell'articolo 9.

Domando venia alla Camera di avere detto queste cose. La nostra Assemblea non è un'accademia giuridica, ed io mi guardo bene dall'entrare in dettagli che potrebbero, sotto molti aspetti, confermare questa verità: che la formazione di questo diritto è in atto, e che il diritto delle genti si sta affermando, concretando, consolidando, e sempre più si affermerà se l'umanità non avrà un altro rigurgito di barbarie.

È per altro il caso di chiederci soltanto perché mai l'esclusione dei delitti politici dal novero di quelli per i quali si può concedere l'estradizione fu generalmente adottata nelle legislazioni moderne. Per rispondere a questa domanda saremo costretti a fare questa singolare constatazione: che le ragioni del diniego di estradizione sono radicalmente e diametralmente opposte a quelle che determinano l'universalità del diritto delle genti, nel nostro caso l'universale condanna del genocidio; e « vanno ricercate nel fatto che i reati politici hanno rilevanza soltanto rispetto alle condizioni attuali del paese in cui vengono commessi, cosicché dal successo o dall'insuccesso il « delinquente » può essere mutato in eroe o viceversa ». Questa, del resto, è affermazione non mia, ma di un famoso scrittore di diritto internazionale, il Bluntschli, il quale l'ha sviluppata con abbondanza di argomenti acutissimi. E si tratta di un'osserva-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

zione che non mi sembra estranea al problema del quale ci stiamo occupando. In questo senso, la violazione del diritto delle genti — diritto universale — è addirittura al polo opposto a quello del delitto politico.

Proprio questo concetto di *tertium genus* fa sì che non sussista violazione della Costituzione (negli articoli 10 e 26) se vengano sottoposti a estradizione, in virtù di questo diritto universale, i colpevoli dei reati che a quel *tertium genus* appartengono, la cui caratteristica è l'universalità dell'oggetto che tali norme intendono tutelare, non meno che la fondamentale e primordiale importanza che esse rivestono per tutta l'umanità.

Ma questo è soltanto un primo aspetto della questione. Lo ritenete, onorevoli colleghi, astratto, discutibile, opinabile? A me sembra che basti per risolvere il problema della non incostituzionalità dell'articolo 9. Ma c'è, comunque, un altro argomento, decisivo, a favore del mantenimento dell'articolo 9, seppure in una formulazione lievemente emendata. La Costituzione fa riferimento al delitto politico. Evidentemente, quando la Costituzione fa riferimento al delitto politico recepisce, per quanto ha tratto alla configurazione, alla formazione, alla concezione del delitto politico, quello che è il diritto positivo in materia di delitto politico.

Non è soltanto su questo tema che si può dire ciò. La Costituzione recepisce anche il concetto di libertà personale, di domicilio, di diritto di riunione; per i rapporti etico-sociali i diritti di famiglia; i diritti del lavoro per i rapporti economici, e così via: tutto si riferisce alle norme legislative — ordinarie, non costituzionali — per le quali mi sembra non possa esservi il minimo dubbio che non è affatto necessario ricorrere ad una legge costituzionale per modificarle.

Per esempio, consideriamo i diritti di famiglia. Se dovessimo cambiare qualcuna delle norme del codice civile che disciplinano questi diritti, non violeremmo la Costituzione seguendo, per tale cambiamento, l'iter legislativo normale. Ciò perché la Costituzione si riferisce al diritto di famiglia non in quanto perpetuamente formato dalle norme vigenti alla data di nascita della Costituzione, che in tal caso verrebbero in qualche modo cristallizzate, ma a quello in vigore attualmente, secondo lo stato attuale del diritto di famiglia, che può essere legislativamente cambiato con la procedura normale senza ricorrere a quella eccezionale prevista per le leggi costituzionali.

Se questo è, noi possiamo modificare seguendo la via normale l'accezione dell'arti-

colo 8 del codice penale, cioè il concetto di delitto politico, senza che nessuno ci possa rimproverare la violazione di alcuna norma costituzionale.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Ella pone il problema sul piano della materia legislativa ordinaria e non della materia costituzionale.

COMANDINI. Precisamente.

Noi commetteremmo una violazione della Costituzione, se escludessimo il *tertium genus*, che — a mio avviso — deve essere invece affermato; sicché una tale violazione non si verificherebbe neppure se non modificassimo in nulla la formula dell'articolo 9. Ma anche escludendo il *tertium genus*, possiamo in via normale modificare l'articolo 8; il che significa non autorizzare, neppure in via di ipotesi, alcuna eccezione costituzionale anche da parte di chi ritenesse il *tertium genus* non ancora entrato (ma entrerà, siatene certi) nel nostro sistema legislativo.

Possiamo dunque modificare il concetto di delitto politico con la procedura legislativa normale. Questa verità, indiscutibile per tutte le materie a cui la Costituzione fa riferimento, è altrettanto indiscutibile per quanto concerne il concetto di delitto politico.

Se così è, che bisogno abbiamo di prospettare il problema costituzionale e di espellere dalla legge votata dal Senato l'articolo 9, se in questa stessa legge possiamo dire qualcosa che escluda il genocidio dalle norme relative ai delitti politici?

GUERRIERI. L'oggetto delle norme, però, sarebbe diverso.

COMANDINI. Certamente; quindi è necessario un emendamento indirettamente modificativo dell'articolo 8 del codice penale; cioè un emendamento aggiuntivo all'articolo 9 della legge sul genocidio, che potrebbe proporsi così: « I reati previsti dalla presente legge, perché commessi in violazione del diritto delle genti, non sono delitti politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale ». Queste parole dovrebbero prevedere quelle del testo votato dal Senato: per il resto, l'articolo 9 potrebbe restare immutato.

Basta, dunque, un semplice emendamento perché il concetto di estradizione passi. E quando avremo così chiarito che tale esclusione del genocidio dal novero dei delitti politici è sancita perché il genocidio vulnera qualche cosa di più profondo, di più largo, di più essenziale del normale diritto politico del cittadino e del normale interesse politico dello Stato — vulnera cioè i valori universali perenni dell'umanità e della giustizia, e incide radicalmente sulle basi stesse della con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

vivenza civile — avremo compiuto, colleghi democristiani, ancora un passo avanti verso l'affermazione di un diritto cristiano universale; colleghi di tutti i settori (ripeto e sottolineo: se qualcuno si estrania da questa unanimità si pone fuori del consorzio civile), avremo fatto il nostro dovere di legislatori, non immemori delle barbarie e degli orrori passati, ma che hanno l'animo teso alla speranza che quelle barbarie e quegli orrori non si ripetano mai più nell'avvenire, non ritormino mai più sulla faccia del mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione si svolge in un momento particolarmente delicato nella vita politica internazionale. Mentre i popoli seguono con ansia legittima, ma anche con fiducia, gli sforzi dei vari governi, pur divisi da ragioni di contrasti soprattutto ideologici, per arrivare, dopo l'immane tragedia del secondo conflitto mondiale, dopo il faticoso superamento dei pericoli della guerra fredda, in un clima di distensione, all'auspicata pace per questa povera e stanca umanità, uomini disperati o incoscienti, e forse anche organizzazioni clandestine, tentano di risorgere da un passato di violenze e di sangue che noi credevamo ormai superato.

Per quanto riguarda l'Italia, forse un po' di colpa è anche nostra, o meglio di quanti non hanno saputo o voluto indicare alle nuove generazioni le vergogne e le colpe dei passati regimi dittatoriali, e le glorie e i sacrifici invece di coloro che, attraverso l'eroica Resistenza, hanno cercato di dare al nostro paese istituzioni democratiche di libertà e di giustizia.

Ecco perché proprio ieri i rappresentanti dei vari partiti hanno stilato una proposta di legge per rendere obbligatorio l'insegnamento nelle scuole della storia d'Italia: ma della vera storia d'Italia, dal 1915 ai giorni nostri, per fissare responsabilità individuali e collettive.

A nome dei miei amici politici mi associo alle parole che sono state pronunciate in quest'aula e dichiaro che daremo il nostro voto favorevole al disegno di legge. Desidero esprimere, anzitutto, il mio compiacimento per la formulazione delle varie norme che, senza seguire la casistica della convenzione, si è uniformata ai principi e, mi si consenta l'espressione, alla tecnica del nostro codice e del nostro diritto penale. Desidero, però, formulare i miei dubbi in merito all'articolo 9,

relativo all'estradizione. D'accordo: non possiamo ignorare, se si considera il genocidio delitto politico, l'esistenza degli articoli 10 e 26 della Costituzione. Non è certo questo il momento più adatto per discutere sull'articolo 8 del nostro codice penale; però non bisogna dimenticare che quella norma fu introdotta nel nostro codice per ragioni di difesa di certi regimi, giungendo all'assurdo giuridico e morale di considerare politico non solo il delitto tipicamente politico, ma anche il delitto comune, determinato in tutto o in parte da motivi politici; e nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza perfino i reati connessi, che certamente hanno una natura estranea alla politica, sono diventati politici: me ne danno atto i colleghi penalisti che mi ascoltano in questo momento.

Molti si sono domandati — ed è la domanda che ha rivolto poc'anzi il collega Comandini a se stesso ed agli altri — se il reato di genocidio sia reato politico. La convenzione nell'articolo I l'ha definito un « delitto contro il diritto delle genti »; non solo, ma all'articolo VII ha aggiunto qualche cosa di più che il mio caro amico, onorevole Comandini non ha ricordato: ha precisato, cioè, che il genocidio e gli altri atti elencati all'articolo III non saranno considerati come delitti politici per quanto riguarda l'estradizione. E il Senato, bene interpretando lo spirito e la lettera della convenzione, aveva accettato la formulazione dell'articolo 9 che la nostra Commissione ha creduto, invece, all'unanimità — mi si dice — di sopprimere.

DOMINEDÒ, *Relatore*. È esatto.

MACRELLI. Ricordo ai pochi costituenti che sono in aula che quando affrontammo l'articolo 10, si profilavano tre tendenze: la prima, che si espresse in emendamenti presentati dall'estrema sinistra (richiamo particolarmente l'attenzione dei colleghi proprio su questo concetto, che aveva allora indotto molti dei costituenti ad orientarsi verso questa tendenza) sostanzialmente corrispondeva al principio accolto dalla costituzione francese, che dovesse concedersi il diritto di asilo allo straniero perseguitato per aver difeso i diritti della libertà e del lavoro; la seconda, contenuta nel progetto preliminare, considerava lo straniero al quale siano negate nel proprio paese le libertà, la terza tendenza, infine, trovò espressione nell'emendamento Treves-Cappi, approvato dall'Assemblea a grande maggioranza, e divenuto il testo definitivo dell'articolo 10. Dalla stessa discussione risultò chiaramente che i sostenitori della prima tesi intendevano limitare il diritto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

d'asilo ai soli stranieri che nei rispettivi paesi di origine subissero persecuzioni per una attività politica da essi svolta a favore delle istituzioni democratiche.

Aderendo a quanto ha affermato pocca fa l'onorevole Comandini, penso non vi sia bisogno di ricorrere ad una legge costituzionale che modifichi gli articoli 10 e 26 della Costituzione, ma sia sufficiente modificare con una legge ordinaria l'articolo 8 del codice penale, escludendo dai reati politici il genocidio.

Comprendo le obiezioni che vengono sollevate a questo proposito. Ho già sentito le argomentazioni, ripetute anche recentemente, circa l'interpretazione da darsi all'articolo 8 del codice penale e soprattutto agli articoli 10 e 26 della Costituzione: si dice che la base, il fondamento, l'ispirazione del delitto di genocidio traggono la loro essenza soprattutto da ragioni politiche. E possiamo anche essere d'accordo su questo. Prescindiamo dalle definizioni che si sono date del delitto politico, e dal punto di vista obiettivo e dal punto di vista subiettivo. Ma per evitare, onorevoli colleghi, vere e proprie mostruosità di interpretazione e di applicazione, che sarebbero forse peggiori dello stesso delitto, mi rifiuto per ragioni di umana giustizia di dare il crimine politico, che ha quasi sempre qualcosa di intimamente ideale, alle espressioni di sentimenti e di risentimenti bestiali che disonorano l'umanità e la società.

Con queste riserve, noi daremo voto favorevole alla legge. Concordo con l'emendamento Comandini e dichiaro fin d'ora che lo voteremo: auspico, anzi, che tutta la Camera concordi su tale emendamento che risponde, più che ad una esigenza politica, a una esigenza umana, sociale e politica ad un tempo.

Permettete, onorevoli colleghi, che io nel concludere esprima un augurio: che le norme di questa legge non siano mai applicate nel nostro paese, le cui tradizioni giuridiche e umane si riallacciano alla grande tradizione di Roma eterna, che, proprio con la parola austera e solenne del diritto, fu maestra alle genti: che l'Italia continui ad essere maestra delle genti anche oggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credevo di dover prendere la parola in questa discussione, anche perché pensavo che l'orientamento e l'impegno di tutti coloro che hanno partecipato ad un dibattito così importante si limitassero ai termini precisi e ristretti di una discussione a carattere giuridico e quindi di una eventuale censura

o approvazione del disegno di legge in esame; manifestando ovviamente giudizi o critiche, come un provvedimento così importante comporta, senza però addentrarsi negli sfondi politici, dai quali indubbiamente molte volte, anche contro la stessa volontà di chi parla, si finisce col trarre inopportune speculazioni.

Vero è che si tratta di un provvedimento che affonda le sue radici nella storia, nel passato, ed il passato è fatto di cronache e di avvenimenti politici; vero è che si tratta di prendere una decisione in rapporto a fatti che sono indiscutibilmente di una certa gravità; però è anche vero, onorevoli colleghi, che, alla luce della massima obiettività possibile, avremmo dovuto essere fermi su considerazioni giuridiche in ordine a questo disegno di legge.

Sono convinto che la legge che andremo ad emanare non sarà mai applicata, e ciò per una ragione di ordine pratico: infatti, applicare una legge sul genocidio presuppone che un certo fenomeno sia condannato con una legge da parte di uomini e di governanti che, dal punto di vista storico, succedano a regimi e a governanti che si siano macchiati di un così grave e tremendo delitto. È una cosa assurda; e lo è, direi, proprio sotto il profilo della logica storica: a meno che la legge non rappresenti, come diceva egregiamente l'onorevole Migliori, una specie di approvazione spirituale, cristiana di un atteggiamento, di un programma di vita diverso.

GONELLA, *Ministro di grazie e giustizia*. La legge ha anche un fine di prevenzione.

MANCO. Non riesco ad immaginarmi, tra dieci o quindici anni, l'applicazione materiale delle disposizioni contenute in questa legge ad opera di governi o di uomini che dovrebbero condannare fatti avvenuti molto tempo addietro; come non riesco ad immaginarmi regimi nuovi che, sulla base di concezioni dittatoriali, massacranti, drammatiche, volute da questo tremendo e vertiginoso evolversi dei tempi, pronuncino, in definitiva, la condanna di se stessi.

È però un dato di fatto obiettivo che, a proposito di questo disegno di legge, si siano fatte affermazioni molto pesanti da parte di tutti: soprattutto da parte dell'estrema sinistra, la quale non ha tenuto conto, per esempio, che già in settori larghissimi del mondo una legge del genere dovrebbe essere applicata, contro coloro che hanno commesso reati tanto atroci come quelli previsti dalla legge stessa; ad esempio, la distruzione di gruppi, di categorie di persone per motivi razziali, religiosi od anche per altri motivi, in omaggio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

a principi di indiscutibile idealità. Anche se tali principi vengono praticamente strumentati con follia, ciò non esclude che vi siano principi di idealità anche folli che comportano queste distruzioni e questi massacri.

Ma quando un modestissimo deputato come me sente fare affermazioni così ingenuie, così stranamente ingenuie, da quel settore politico (*Indica la sinistra*), senza che si tenga conto del fatto che questa legge dovrebbe essere già applicata nei confronti di popoli o di nazioni che hanno già commesso reati del genere o ne stanno commettendo e che, in omaggio alla consumazione continua di questi reati, ritengono di porli sotto l'orpello di ragioni ideali, allora veramente c'è da meravigliarsi, da cadere dalle nuvole e da chiedersi come si possa giungere a tanto. Se ritenete che questa legge debba essere soltanto una condanna morale e storica del passato, fatela pure; ma abbiate per lo meno il coraggio o forse il pudore di ritenere che questa legge debba costituire uguale condanna del presente, che è attuale, che è palpitante, che è immanente alla situazione politica mondiale per quel che interessa vastissimi settori del mondo orientale, dove gruppi etnici, gruppi razziali, gruppi religiosi sono stati già saffocati, sono stati già distrutti in omaggio a delle ragioni e a degli ideali che posso anche non criticare, che posso anche approvare sotto un certo profilo storico ed ideale.

DOMINEDÒ, *Relatore*. La relazione parla nei confronti di chiechessia, nella sua obiettività, e credo raccolga il consenso di tutti.

MANCO. Gliene do atto.

Aggiungo che questo mio discorso, che voleva essere diretto contro questi tentativi di demagogia e di speculazione, finisce indirettamente per prestarvisi, perché non si può resistere a delle affermazioni che sembrano così candide e così ingenuie, e che sono invece rivelatrici di idee più recondite e più misteriose.

Da parte dei deputati della sinistra si assume che deve essere concessa la estradizione non trattandosi di delitto politico, poiché il delitto politico è quello consacrato dalla norma del codice penale. Ancora una volta non posso nascondere la mia meraviglia, anche più profonda, quando sento i deputati della sinistra che oggi sostengono una interpretazione restrittiva dell'articolo 8 del codice penale ai fini della definizione del delitto politico, laddove nelle Commissioni varie, e soprattutto a proposito della legge sull'amnistia, hanno sostenuto perfettamente il contrario, vale a dire una interpretazione esten-

siva dell'articolo 8, affermando la necessità di connettere sotto un profilo molto largo di politicità fatti criminosi che avevano solo un riferimento molto largo ed indiretto, per cui reati comuni avrebbero dovuto essere considerati, quelli sì, delitti politici. Oggi, invece, si vuole dare una interpretazione così restrittiva e si vuole essere così fascisti nella interpretazione della norma del codice penale da parte dei comunisti, perché questi non hanno paura di riprendere anche dal fascismo quello che loro fa comodo, pur cercando poi polemicamente di ribadire alcune posizioni concettuali ed ideologiche.

Abbiano però anche un altro coraggio: dicano cioè che deve essere ammessa l'estradizione per un delitto politico. O meglio, il coraggio non deve riferirsi alla qualificazione del genocidio, nel senso di ritenerlo delitto politico: il coraggio deve riferirsi alla qualificazione del genocidio come delitto politico, ma come delitto per il quale, su proposta fatta da quel settore o da chi comunque ritiene di assumersi la responsabilità di proporre un emendamento del genere, innanzi alla legge ed alla storia deve essere detto esplicitamente che è ammessa la estradizione.

E perché questo, signor Presidente? Perché la sinistra non può assolutamente sostenere che per i delitti politici vi debba essere l'estradizione, perché sarebbe colpita, essa per prima: deve quindi sostenere un'altra tesi, che cioè il genocidio non è un delitto politico. Ed in forza di quale argomentazione lo sostiene? In forza della mostruosità: ma la mostruosità, il massacro, il vilipendio, la uccisione, le strage non sono forse una forma orrenda, anormale, folle di consumazione di un delitto il quale, non certo per quest'unico fatto, diventa non politico? Posso commettere un delitto politico nella maniera più nefanda: non sono animato da rancore o da un sentimento di vendetta personale, comunque da uno scopo personale che non sarebbe più scopo politico; posso consumarlo nella maniera più mostruosa, più massacrante, più drammatica, ma non per questo il delitto non è politico: il delitto conserva la sua politicità. Può essere punito più gravemente, possono esservi sanzioni severissime, ma la consumazione non ha nulla a che fare con la qualificazione del reato, sia dal punto di vista obiettivo, sia dal punto di vista soggettivo.

Quindi, per quanto riguarda l'estradizione, o riformiamo la norma della Costituzione, oppure, sulla base della legge vigente, sulla base dell'articolo 8 del codice penale, che già è molto ampio, sulla base di quelli che sono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

gli orientamenti generali della giurisprudenza attuale in ordine alla estensibilità del fatto politico, del fenomeno politico anche a reati che non sono tipicamente politici, non possiamo che uniformarci, in materia di estradizione, a quanto è stato deciso dalla Commissione di Giustizia della Camera, in contrario avviso del Senato.

Io vorrei piuttosto fare delle brevissime osservazioni sul piano prettamente tecnico, in particolare sulla articolazione della legge, perché mi sembrava che su questo punto maggiormente avrebbe dovuto fermarsi l'attenzione degli onorevoli colleghi. intendo soffermarmi soprattutto sugli articoli 6, 7 e 8.

Certo, non possiamo discutere questa legge senza tenere presenti quelle che sono le norme del nostro codice penale. È vero che è una legge speciale, ma quando notiamo delle fratture, dei contrasti fra la norma del codice e le disposizioni di questa legge, sorgono in voi numerose perplessità e titubanze, per cui ritenevo fosse necessario apportare degli emendamenti.

L'articolo 6 dispone: « Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi... è punito per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni ». Secondo comma: « Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica »... Qui il titolo del reato è diverso. Pertanto, se si impongono marchi distintivi od altri segni che valgano a caratterizzare in senso dispregiativo il gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso la pena va da un minimo ad un massimo.

Recita l'articolo 7, primo comma: « Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni ». Non vi è, quindi, una precisa definizione dell'accordo al fine di commettere uno di questi delitti; e in carenza di una norma che tranquillizzi un po' tutti in ordine ad un fatto così grave, dobbiamo riferirci alle norme del codice penale sul concerto e sull'accordo in linea generale, e quindi applicarle alla disposizione speciale. Ma l'assurdo, a mio avviso, è nel fatto che coloro i quali partecipino all'accordo vengono puniti con una pena che va da uno a sei anni senza considerare quale sia il reato, tra quelli previsti negli articoli precedenti, a cui l'accordo stesso si riferisca. Sicché, supponendo che cinque o sei persone si met-

tano d'accordo per imprimere un distintivo o marchio sul petto o sulla spalla di un appartenente ad un gruppo etnico, razziale o religioso, esse saranno condannate — per il solo fatto di essersi messe d'accordo — ad una pena variante da uno a sei anni. Facciamo poi l'ipotesi che cinque o sei persone si mettano d'accordo per cercare di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, razziale o religioso, o di deportarlo allo stesso fine: per il solo fatto di essersi messe d'accordo, esse saranno ugualmente punite con la reclusione da uno a sei anni.

Ma quale correlazione logica v'è, signor Presidente ed onorevole ministro, fra la criminalità di chi partecipa ad un accordo che ha un fine determinato e la criminalità di chi partecipa ad un accordo per raggiungere un altro scopo assolutamente diverso e più criminale? Una cosa è mettersi d'accordo per imprimere un marchio su una persona appartenente ad un gruppo etnico o religioso, un'altra è mettersi d'accordo per uccidere o deportare. Non la vediamo questa correlazione, e qui si pone la necessità di censura e critica all'articolazione del disegno di legge sotto il profilo giuridico, per questo assoluto contrasto che esiste nella norma e che si perpetua ancora: perché all'articolo 8 l'apologia viene condannata alla stessa maniera.

Per quanto riguarda in particolare l'apologia di reato, avete voluto fare una disposizione speciale senza tener conto dell'articolo 414 del codice penale; avete affermato che l'apologia di questo reato di genocidio deve essere punita in maniera diversa, perché, trattandosi di reato diverso, di reato mostruoso e tremendo, anche l'apologia di esso deve essere giustamente colpita in maniera più grave. Ma non dobbiamo dimenticare che questo reato di genocidio si articola in forme affatto diverse l'una dall'altra, perché c'è tutta una gamma che va dai fatti più lievi ai fatti più gravi: una cosa, ad esempio, è che io in una piazza esalti coloro che applicano un marchio sulla spalla di un ebreo o sul petto di un appartenente ad un determinato gruppo etnico o religioso, un'altra che esalti coloro che uccidono chi appartenga ad un determinato gruppo etnico razziale o religioso. Pertanto, anche l'apologia di questo reato deve articolarsi in forme diverse e, per una ragione squisitamente logica, non può subire la stessa misura e la stessa gravità di sanzione.

Facciamola bene questa legge, onorevole ministro, appunto perché la legge prende in considerazione fatti molti gravi!

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

Qual è lo scopo di questo discorso? Siamo sinceri: non possiamo consentire che una legge così grave venga articolata in una maniera di comodo, non possiamo permettere che un qualsiasi maresciallo di pubblica sicurezza (diciamolo chiaramente, anche se a codesti signori va la nostra più larga attestazione e considerazione) affermi domani che una persona, una qualunque persona, ha pronunciato una parola che suona apologia di un fatto che può prestarsi a tutte le interpretazioni, ed essa venga per ciò solo punita con una legge così severa che, in contrasto con le norme dello stesso codice, colpisce l'apologia di questo reato con una sanzione eccessiva.

Non sono io che devo dire queste cose a colleghi tanto più preparati di me in questa materia; non sono io che devo dire come una legge siffatta si presti a speculazioni, a persecuzioni, consenta di colpire persone che nulla hanno fatto, indipendentemente dal concetto di proporzione e di rapporto tra fatto delittuoso e sanzione punitiva che ne deve seguire, che rappresenta la prima manifestazione di equilibrio.

Questo volevo dire ai colleghi, al ministro e soprattutto all'onorevole relatore. Non so se noi approveremo questa legge; diciamo subito, però, che dal punto di vista morale, umano e soprattutto cristiano l'accettiamo: le parole dell'onorevole Migliori hanno commosso e convinto tutti. Cerchiamo però di emendarla, in modo che essa possa risultare più adeguata alle attuali situazioni, ed i colpevoli siano puniti in rapporto a quello che fanno, non a quello che non fanno. Saremo quindi grati al relatore ed a tutta l'Assemblea se vorranno accogliere i nostri emendamenti, che corrispondono a esigenze di giustizia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Silvestri. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, direi che due considerazioni sono state preliminarmente e concordemente fatte da tutti i colleghi che sono intervenuti in questo elevato dibattito, al quale io pretendo di portare solo un assai modesto e rapido contributo.

La prima considerazione è che troppo e ingiustificabile tempo è trascorso dal quel lontano 1948, in cui fu approvata la convenzione internazionale, dalla quale il presente disegno di legge prende le mosse, e che ciò non ha certamente giovato al prestigio del nostro paese, ultimo forse, tra i paesi aderenti, a tradurre in una propria legge gli articoli della Convenzione.

La seconda considerazione è quella secondo la quale, indipendentemente da una polemica che non sarebbe utile fare in questo momento e che forse diminuirebbe l'alto valore del dibattito, la presente discussione cade in un momento quanto mai opportuno, in un momento cioè in cui il voto solenne ed unanime del Parlamento italiano — più solenne perché unanime — può e deve levarsi, fermo e ammonitore, contro il rigurgito di ignoranza, di bestialità e di odio che muove l'animo e la mano del provocatore razzista. Condanna del passato, non speculazione come insinuava l'oratore che mi ha preceduto; monito per chiunque pensi in avvenire di ripercorrere le strade del passato.

Non vi è dubbio infatti, onorevoli colleghi, che il voto che noi ci apprestiamo a dare, dopo una discussione elevatissima per argomenti giuridici ed umani di vastissima portata, dirà al vecchio arnese di un abberrante costume che tenta di uscire dalla tana della sua ignominia, che i popoli vigilano e che una così orribile degenerazione dello spirito umano non ha alcuna possibilità di ripetersi, anche perché fermissimamente repressa dalla legge penale.

Stimo quindi persino superfluo ripetere che il voto del gruppo comunista sarà favorevole a questo disegno di legge e che noi concordiamo con tutti coloro (e sono la totalità) che hanno lodato la bontà e il nobilissimo fine del provvedimento e con accenti spesso commossi e vibranti hanno ricordato i terribili fatti delle stragi razziali compiute dai nazisti, terribili ed indimenticabili fatti...

LECCISI. Stalin ha distrutto intere nazioni: lo ha ammesso lo stesso Kruscev al XX congresso del partito comunista sovietico. (*Proteste del deputato Cianca*).

SILVESTRI. Da questi terribili ed indimenticabili fatti scaturì impellente l'esigenza della creazione di questo nuovo delitto di diritto penale internazionale, il genocidio, cioè l'uccisione di un *genus*, il delitto di lesa umanità, appartenente ad una terza e nuova categoria, superiore alle altre, che interessa tutto il genere umano e che richiede, per la sua prevenzione e per la sua repressione, la cooperazione di tutto il mondo civile.

L'unico elemento di dissenso esistente ancora tra di noi riguarda la natura del reato, natura che viene prepotentemente in discussione allorché si esamina la questione della estradizione. Se è vero, d'altronde, che la questione della estradizione ha rappresentato e rappresenta tuttora fonte di incertezze e di perplessità, essa tuttavia è, e rimane il requi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

sito attraverso il quale si concreta e manifesta l'utilità, oltre che la necessità, di quella stretta collaborazione tra gli Stati che nella prevenzione e nella repressione del delitto di genocidio (così come disposto dalla convenzione approvata dall'Assemblea generale delle nazioni unite) trova una delle sue più nobili ragioni d'essere, unitamente all'affermazione di un nuovo diritto penale, soprannazionale ed interstatale assieme, che trae le sue origini dalle spaventose vicende della seconda guerra mondiale che videro la eliminazione sistematica e scientificamente attuata di intere popolazioni e lo sterminio di una razza.

Voglio dire che, a mio avviso, quello di cui discutiamo non è un elemento secondario o marginale della legge, ma l'elemento di maggior peso, che conferisce la più alta concretezza al documento stilato nel 1948 ed eretto a monumento di collaborazione fra i popoli di tutta la terra.

Senza il requisito della estradizionalità non v'è infatti cooperazione internazionale, ma puro e semplice, sia pur rilevante, allineamento di Stati sulla opportunità e sull'alto valore ideale di una energica repressione del crimine, che per altro potrà rimanere impunito, per il diniego della estradizione che, in concreto, vorrà dire concessione di asilo politico. Di conseguenza non mi pare azzardato concludere che non sono nel giusto coloro che sostennero e sostengono tuttora essere importante, oggi, far onore alla firma che i rappresentanti dell'Italia apposero al documento internazionale, salvo poi provvedere con altra legge, di diversa natura, per ciò che attiene alla estradizione: non mi pare azzardato o illogico sostenere che fare onore all'impegno assunto significa oggi confermarlo per intero, soprattutto nelle parti che maggiormente lo raccomandano all'attenzione dei popoli, impedendo che sorgano dubbi sulla nostra determinazione.

Detto ciò, ritengo di dovere soltanto confermare il giudizio già espresso ieri per il nostro gruppo dal collega onorevole Zoboli.

Potrei anche concordare con quanti sostengono che ragioni di opportunità, posizioni in precedenza sostenute ed oggi tardivamente combattute, ragioni come quelle che si fondano sulla necessità di mantenere la parola data o di essere coerenti con il voto espresso nel 1952, ragioni di natura sentimentale (come qualcuno le ha definite), non possono indurci a dare un voto incostituzionale.

Ma è poi vero che questo noi incontrovertibilmente faremmo, introducendo di nuovo nel disegno di legge l'articolo sulla estradizione già approvato dal Senato?

Senza voler pretendere di aggiungere qualcosa di originale — il che a questo punto della discussione riuscirebbe ben difficile anche a chi fosse, e son tanti, ben più dotati di quanto io non sia in così delicata materia — credo di dover ribadire il principio già qui ed al Senato espresso, per il quale, un terzo tipo di delitto, oltre a quello comune e quello politico, si è venuto a creare con la convenzione citata, un delitto nuovo che si colloca, come già fu autorevolmente affermato, in una sfera diversa, in ordine logico ed ideologico, sia da quella del delitto comune, sia da quella del delitto politico; un delitto superpolitico di lesa umanità che non può identificarsi con il delitto politico la cui veste, i cui limiti, la cui consistenza, sia per quanto attiene all'oggetto, sia per quanto si riferisce al movente, sono troppo angusti, troppo ristretti per contenerlo: il delitto politico costretto entro i lineamenti dello Stato e dei diritti del cittadino; il delitto politico con le sue determinanti razionali, con le sue sollecitazioni umane, comprensibili anche se non giustificabili; il genocidio che esplode oltre lo Stato, oltre una società, un regime e raggiunge tutta l'umanità e la coinvolge in un furore belluino, in una spaventosa ondata di odio e di ammorbante disumanità.

E sì che, in tal senso, avevano ben motivo di dolersi coloro che nella definizione del genocidio, reato politico, vedevano quasi una nobilitazione di quello, una riduzione ad un fatto condannabile, esecrabile, ma umano e razionale, di un fatto inqualificabile, irrazionale, con fisionomia terrificante da un punto di vista umano.

A me pare che qui sia la soluzione del problema che ci preoccupa, che qui sia d'altronde il superamento di una concezione (vedi articolo 8 del codice penale) che ci affascina ancora nel momento stesso in cui, accostandoci ad un diritto nuovo, ne avvertiamo tutto il valore, tutta la ragione.

Certo potremmo attardarci ancora — oltre l'utile ed il lecito — potremmo tornare, onorevoli colleghi, a considerare il contenuto, per noi degno di tutta considerazione, della relazione Persico, che il Governo insiste nel dire di non aver mai fatto propria; potremmo tornare sulla questione relativa alla nozione di delitto politico così come non fissata dalla Carta costituzionale e ripetere i motivi per cui non riteniamo non violate le norme degli articoli 10 e 26 della Costituzione con l'ammissione dell'estradizione per un reato che appartiene alla categoria diversa e più pericolosa dei delitti contro l'umanità: ma riteniamo che tutta la questione sia nel riconosci-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

mento di una realtà che non consente la sopravvivenza di obiezioni di diritto costituzionale se non in quanto la si voglia incapsulare in forme che non le sono proprie, ma di cui, sia pure in senso deteriore, costituisce il superamento. In tal senso resta soltanto da aggiungere che non il giudice costituzionale in ogni caso dovrebbe disturbarsi in prosieguo, ma il legislatore che, con legge ordinaria, semmai, credesse opportuno e necessario inserire nella legislazione penale questa figura nuova di delitto o più semplicemente modificare l'articolo 8 del codice penale.

Detto questo, non mi resta, onorevoli colleghi, che augurarmi la sollecita approvazione del provvedimento, sicuramente uno dei più importanti che la vigente legislatura porta a definitivo compimento e che risponde ai principi più certi della nostra vita costituzionale e della solidarietà umana. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Dominedò.

DOMINEDÒ, Relatore. Dopo un dibattito tanto ampio ed elevato credo che il compito del relatore sia assai agevolato e possa ridursi a punteggiare alcuni dei temi nuovi emersi dal dibattito stesso, integrando così la relazione scritta.

Sulle ragioni del disegno di legge credo di non dover aggiungere parola, tanto è il consenso morale e così evidente essendo che, senza una apposita legge speciale, il reato di genocidio configurato nei suoi elementi psicologici e materiali, nel suo dolo specifico, non troverebbe sede nel nostro ordinamento giuridico positivo. Noi invece dobbiamo affrontare questa nuova ipotesi che la storia ci prospetta.

A tal fine il disegno di legge attua la convenzione internazionale già ratificata dall'Italia ed in certo senso anche la integra, contemplando, nello spirito di essa, nuove ipotesi delittuose, quali la deportazione e l'imposizione di marchi o di segni distintivi dell'appartenenza a un determinato gruppo etnico o religioso.

Quanto agli aspetti tecnici della legge, la Commissione si pronuncerà volta a volta sui singoli emendamenti.

È stato rilevato durante la discussione che per le ipotesi delittuose dell'accordo (per commettere genocidio) e dell'apologia (del genocidio) sono previste sanzioni eccessive. Può darsi che questa sia l'impressione se si giudica

sul metro dei principi del diritto penale comune. Ma non va dimenticato che il genocidio è un reato di eccezionale gravità, che va considerato alla stregua della sua dolorosissima realtà storica.

A differenza di quanto ha fatto il Senato, la nostra Commissione ha ritenuto unanimemente che l'estradizione per il reato di genocidio non potesse essere prevista dalla legge ordinaria che ci accingiamo ad approvare, considerando che la Costituzione, nei notissimi precetti, esclude l'estradizione per i delitti politici; e considerando altresì che l'Assemblea Costituente nell'adottare le formule della Costituzione, nello sceglierne le parole, ha accettato — e quindi la Costituzione ha recepito — i concetti tradizionali dell'ordinamento giuridico italiano: come ha recepito i concetti di possesso, di proprietà, di impresa, di persona giuridica, ecc., così ha recepito il concetto di delitto politico, quale è proprio del nostro ordinamento. Or, se così è, se la Costituzione ha recepito i concetti giuridici rispondenti allo spirito della democrazia (quello di delitto politico lo abbiamo accettato anche recentemente, in occasione dell'ultima amnistia), è evidente che noi a questi concetti dobbiamo far capo; e, se questi concetti sono tali per cui è delitto politico ogni delitto il cui movente o fine è considerato politico, questa nozione non dobbiamo dimenticare.

Dirò di più: la stessa convenzione sta sul piano del concetto del delitto politico, poiché l'articolo 7 postula in tutte le lettere la nozione di reato politico quando precisa che, agli effetti dell'estradizione, il delitto di genocidio non sarà considerato politico; ed aggiunge che ciascuno Stato applicherà la convenzione in conformità del proprio ordinamento, come è prassi di ogni popolo civile. Pertanto, noi siamo corretti verso l'ordine internazionale quando diciamo che il nostro ordinamento costituzionale ci porta a risolvere il problema nel rispetto dei concetti oggi correnti.

Siamo, dunque, in presenza di un concetto di delitto politico; e, poiché la Costituzione ci sbarra la via della estradizione nei confronti del delitto politico, al momento attuale, se immutato rimane, anche sul piano specifico, il concetto di reato politico, l'estradizione non può essere concessa.

È vero che nel delitto di genocidio vi è qualche cosa di più del concetto di delitto politico, che siamo sul piano del diritto delle genti, che vi sono la lesione politica e la lesione comune e che i due concetti si riproducono nell'ambito internazionale (il delitto comune internazionale è già contemplato nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

nostro diritto positivo: ad esempio, la riduzione in schiavitù non a scopo politico). L'onorevole Comandini, dinanzi a questa nuova realtà, ha prospettato una soluzione diversa da quella della modificazione della Carta costituzionale. Egli ha così argomentato: sta bene, la Costituzione ci sbarra la strada, siamo in presenza di un concetto di delitto politico che si estende alle violazioni del diritto delle genti; allora, perché non potremmo considerare un mutamento del concetto di delitto politico?

È una tesi sottile, che merita considerazione e che io rinvio al momento dell'esame dei singoli articoli. Mi limito a fare, soltanto, un'obiezione all'onorevole Comandini: è esatto che i concetti di diritto comune recepiti dalla Costituzione possono essere mutati modificando il diritto comune, e cioè con leggi ordinarie. Ma fino a che punto ciò potrebbe essere fatto, di fronte ad un'esplicita disposizione costituzionale (quale è indubbiamente il divieto dell'estradizione per i reati politici), senza violare nella realtà delle cose la disposizione costituzionale medesima?

Concludo, signor Presidente, auspicando che il provvedimento che la Camera si accinge a votare costituisca un monito per l'avvenire e un atto di giustizia verso i caduti e i martiri del passato (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge De Michieli Vitturi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (*Urgenza*) (1112), già assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VIII Commissione (Istruzione), esaminata il 20 gennaio la proposta di legge Caiazzi ed altri: « Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandi femminili statali » (*Urgenza*) (1189), già assegnatale in sede referente, ha deliberato di chiedere che le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La X Commissione (Trasporti) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Franzo ed altri: « Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1245), già assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni che hanno indotto la direzione della R.A.I.-TV. ad eliminare dal programma di domani, 24 gennaio 1960, l'emissione "Aria del XX secolo: Il processo di Norimberga" già annunciato dai programmi della stessa R.A.I.-TV.

« Riferendosi ad altra sua interrogazione, l'interrogante attira l'attenzione sui caratteri conturbanti di tutti questi avvenimenti.

(2368)

« IACOMETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui è stato negato il visto sui passaporti per l'Unione Sovietica ad una delegazione composta da deputati regionali siciliani e da uomini di cultura.

(2369)

« FALETRA, LI CAUSI, RUSSO SALVATORE, FAILLA, PEZZINO, SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere l'attuale situazione degli scambi commerciali e culturali con la repubblica del Libano ed i propositi del Governo di dare ad essi un più intenso sviluppo, tenendo conto della importanza sempre maggiore che vanno assumendo il porto franco e la città di Beirut come centri del commercio del Medio-Oriente verso il Me-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

diterraneo e i recenti successi delle iniziative italiane nelle manifestazioni culturali del Libano.

(2370) « BERLINGUER, AVOLIO, FARALLI, CONCAS, PINNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere i motivi per i quali sarebbe stata presa in considerazione la richiesta della camera di commercio e industria di Gorizia diretta ad ottenere che nel contingente di importazione di legname, in esenzione di dazio, venga compreso lo " sfogliato di faggio " ad esclusivo vantaggio della ditta Ocild di quella città, e se sono state valutate le conseguenze negative per le altre aziende, e particolarmente di quelle operanti nel Mezzogiorno d'Italia, in concorrenza con la ditta citata, faticosamente allestite sotto l'impulso della speciale legislazione sul Mezzogiorno.

« L'aspetto sociale del problema non giustificerebbe l'adozione di un tale provvedimento, in quanto, mentre si creerebbero i presupposti di un continuativo lavoro per una cinquantina di lavoratori di Gorizia, si comprometterebbero le possibilità di lavoro di alcune centinaia di lavoratori del Mezzogiorno. (2371) « REALE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, del turismo e spettacolo, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per chiedere quali provvedimenti il Governo intende adottare in difesa della gioventù, a tutela degli spettatori ed anche degli esercenti contro i corruttori ed i viziosi che con impudenza senza limiti e con prepotente disprezzo altrui fanno delle sale cinematografiche case aperte per atti osceni, anche della peggiore gravità.

« La presenza nelle sale cinematografiche, durante le ore di studio e di lavoro, di giovani in compagnia di figure dediti al vizio, il disgusto causato dal comportamento di questi criminali, lo scandalo cui dà così occasione lo spettacolo cinematografico a danno anche del suo prestigio e della sua funzione ricreativa e culturale, il disonore che questi fatti gettano su tutto il nostro popolo, la cui grandissima maggioranza, dolorosamente sorpresa che questi fatti possano avvenire anche mentre al Governo stanno uomini che professano idee cristiane, deplora l'inerzia dei pubblici poteri di fronte a questo avvilente scadimento del costume, esigono urgentemente un'azione ferma, responsabile ed idonea per stroncare questa immonda piaga. (2372)

« BRUSASCA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se non ritenga indilazionabile, al fine di assicurare una definitiva normalizzazione nel Gargano (Foggia), contro l'imperversare di abigeatari e rapinatori, promuovere l'intensificazione di una efficiente repressione e la cattura di latitanti, munendo la zona di nuove stazioni di carabinieri ed assegnando un elicottero, strumento indispensabile per il costante controllo di vaste plaghe impervie, divenute ricettacolo di refurtive e di delinquenti.

« Gli interroganti fanno presente che tale stato di insicurezza paralizza anche lo sviluppo della zootecnia, principale mezzo per l'incremento del reddito delle popolazioni garganiche. (10383) « DE MEIO, DE LEONARDIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero a negare il visto sul passaporto alla delegazione siciliana (composta da uomini del governo regionale siciliano, uomini della cultura, come il rettore della università di Palermo, ed uomini politici delle diverse tendenze), che dovevano recarsi in visita nell'U.R.S.S.

« Poiché la decisione del Ministero degli affari esteri, senza dubbio molto grave, viene presa mentre fra il nostro paese e l'U.R.S.S. si conclude un accordo di scambi economici e culturali, mentre quel paese si accinge ad accogliere il nostro Presidente della Repubblica e nel mondo si determina un nuovo clima distensivo, l'interrogante ritiene di dover ravvisare nella decisione del Ministero degli affari esteri un grave atto di discriminazione, che offende la Sicilia e il governo che essa liberamente si è dato, ed invita il ministro a disporre, rivedendo la decisione, a che venga apposto il visto sul passaporto della delegazione, permettendole così di recarsi in visita nell'Unione Sovietica. (10384) « CALAMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere i motivi che hanno finora impedito di dare riscontro alle istanze presentate dal signor Damiano Secondo, classe 1930, residente in frazione Cavalligi del comune di Valgrana (Cuneo).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

« Il Damiano, in data 7 giugno 1954, inoltrava istanza al comando deposito del 68° reggimento fanteria di stanza a Bergamo per infermità contratta durante il servizio militare prestato presso il 3° C.A.R. di Cuneo a partire dal 31 marzo 1952. Successivamente, in data 23 aprile 1959, presentava regolare domanda per ottenere la pensione in conseguenza dell'aggravamento dell'infermità denunciata.

« Poiché le condizioni del Damiano continuano a peggiorare, l'interrogante ritiene sia doveroso un sollecito interessamento e conseguente definizione della pratica.

(10385) « AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per cui ai professori universitari di ruolo, ai professori universitari incaricati e agli assistenti universitari non è ancora stata liquidata l'indennità di ricerca scientifica nella misura maggiorata prevista dalla legge 18 marzo 1958, n. 311.

« Gli interroganti rilevano che i docenti interessati attendono da ormai due anni tale liquidazione, per la quale hanno avuto da tempo comunicazione di attribuzione senza che vi sia stato in seguito alcun provvedimento definitivo.

(10386) « BIGNARDI, BIAGGI FRANCAANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se abbia avuto notizia che, nel corso delle recenti alluvioni in Calabria, e precisamente il 26 novembre 1959, la platea dello « scivolo » della gaveta ubicata lungo la statale n. 106, a monte del ponte sul torrente « Malfrancato », in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), è stata sfondata dalle acque e dai materiali di detrito.

« L'interrogante ricorda, a proposito, di avere, in data 26 novembre 1958, segnalato allo stesso ministro le preoccupanti condizioni di detto « scivolo », che minacciava fin da allora di rovinare, denunciando il deplorabile stato in cui erano ridotte, per mancanza di manutenzione e per la omessa esecuzione di indispensabili opere di riparazione, le protezioni dei corsi dei torrenti nel territorio del predetto comune di Corigliano Calabro. Ricorda, ancora, che, in risposta a tale segnalazione, anche allora avanzata in forma di interrogazione, il ministro contestava che la lamentata situazione rispondesse alla realtà, e, particolarmente, affermava che " per quanto si riferisce allo scivolo della gaveta sulla

soglia ubicata a monte del ponte sulla statale n. 106 il paramento a valle si presenta irregolare in conseguenza dell'usura del pietrame di faccia vista: detta situazione, però, non desta alcun pericolo e tanto meno una immediata minaccia », assicurando, tuttavia, che " anche a tali lavori l'amministrazione avrebbe provveduto con i fondi del corrente esercizio ", nel quadro di un " progetto per interventi sistematori organici del bacino San Mauro-Malfrancato, che prevede la integrazione di difese spondali nelle aste vallive di detto bacino, oltre che la sistemazione dei tronchi prevallivi con opere integrative in verde, da effettuarsi nell'esercizio 1958-59, in applicazione della legge speciale per la Calabria, per un importo di 155 milioni di lire.

« L'interrogante gradirebbe pertanto conoscere le ragioni per le quali i progettati lavori non siano stati eseguiti e quali provvedimenti saranno adottati ormai che la evidenza grave ed impressionante dei nuovi danni ha confermato la realtà della situazione, ieri inspiegabilmente posta in dubbio.

(10387) « CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intenda aumentare gli stanziamenti per contributi alle aziende agricole ai sensi del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

« In particolare, l'interrogante fa riferimento allo stanziamento stabilito per la provincia di Ferrara, in misura del tutto insufficiente, quando si abbia riguardo alla particolare situazione economico-sociale dell'agricoltura ferrarese che, pur in costante sensibile progresso, presenta ancora margini di sottoccupazione bracciantile suscettibili di essere ridotti attraverso una più estesa applicazione del provvedimento legislativo in parola.

(10388) « BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente disporre affinché siano inviati agli ispettorati agrari di Rovigo e di Padova i fondi stanziati, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 24 luglio 1959, n. 622, a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi durante il 1958 e nella primavera ed estate del 1959.

« L'interrogante fa presente che, da parte dei sopracitati ispettorati provinciali, è stata già da tempo conclusa l'istruttoria delle do-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

mande e che il mancato invio dei fondi crea agli interessati un grave disagio che si ripercuote necessariamente su tutta la popolazione delle zone colpite.

(10389)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza e in base a quali disposizioni ministeriali la Società anonima Ribì e C. (società esercente autolinee in concessione) è stata costretta a limitare l'uso dell'abbonamento mensile a una sola corsa di andata e ritorno giornaliera per i possessori dell'abbonamento mensile a partire dal 1° gennaio 1960.

« Da tener presente che gli abbonati potevano usare l'abbonamento stesso per più corse al giorno di andata e ritorno da oltre 10 anni.

« Da notare che detta società aveva già applicato negli ultimi anni e precisamente dal 1952 al 31 dicembre 1959 due notevoli aumenti: il primo del 38 per cento e il secondo del 39 per cento sul prezzo dei biglietti di corsa semplice e degli abbonati mensili.

« L'attuale decisione viene ulteriormente a pesare sulle centinaia di famiglie ed in particolare su quelle degli studenti e degli impiegati, i quali sono costretti per orari di scuola e d'ufficio a spostarsi nella mattinata e nel pomeriggio dai paesi vicini a Gorizia.

« Da notare inoltre che non esiste alcun fatto (aumenti di salario o di stipendi ai dipendenti, aumenti di spese di gestione) che possa giustificare l'operato della società Ribì permanendo anzi quelle agevolazioni di carburante di zona franca che la pongono in condizione di privilegio.

« Inoltre l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno il ministro di dare disposizioni per salvaguardare gli interessi degli studenti e degli impiegati, ripristinando la normale situazione preesistente alla data del 1° gennaio 1960.

(10390)

« FRANCO RAFFAELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per conoscere se non ritengano urgente ed improrogabile l'adozione dei necessari provvedimenti atti a distribuire equamente tra tutte le categorie dell'industria l'onere del 12 per cento di sconto sulle specialità medicinali in favore dell'I.N.A.M. che, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, grava sulla sola industria farmaceutica.

« Il prossimo 28 febbraio 1960 scade infatti l'ultima proroga ufficiosa della convenzione con l'I.N.A.M. e le associazioni dell'industria farmaceutica hanno recentemente ribadito la loro decisione di non poterla rinnovare in quanto l'onere del 12 per cento che corrisponde poi al 18 per cento sui ricavi lordi è troppo gravoso e rallenta ed ostacola le possibilità di sviluppo e di ricerche scientifiche dell'industria farmaceutica nazionale che dovrebbe invece potenziarsi per un autorevole inserimento nel mercato comune.

« Considerando anche che le altre categorie industriali non hanno manifestato opposizione a questa giusta richiesta di ridistribuzione, i provvedimenti relativi dovrebbero essere rapidamente adottati in modo che il problema sia avviato a soluzione prima della scadenza del prossimo 28 febbraio.

(10391)

« DELFINO, DI LUZIO, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni per le quali sarebbe stato concesso ad un giovane pescatore ancora minorenne la concessione di un largo specchio d'acqua nell'Ismo Capotesta-Santa Teresa di Gallura (Sassari) per una "tonnarella", il che impedisce a tutti gli altri pescatori di Santa Teresa di Gallura di esercitare la pesca in quello specchio d'acqua e nelle sue vicinanze e, poiché tali pescatori hanno presentato opposizione alla capitaneria di porto di Olbia, se intenda revocarla.

(10392)

« BERLINGUER, PINNA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno di adottare un provvedimento che promuova l'abolizione dei "ruoli matricolari dell'esercito", alla cui compilazione e al cui aggiornamento i comuni sono tenuti in forza del capo XXX del regolamento di cui al regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

« Tali ruoli matricolari, infatti, dalla data di istituzione ad oggi, si sono rivelati inutili e non si vede come i distretti, che già tengono ruoli matricolari più completi, potrebbero servirsene.

« Ne, se l'operazione di cui sopra avesse un'effettiva utilità, si vede la ragione per cui i comuni, mentre sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento dei ruoli matricolari dell'esercito, non lo siano del pari per quelli della marina e dell'aeronautica.

« È evidente infine che l'esonero dei comuni da questo obbligo comporterebbe per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

essi, già gravati da tanti oneri estranei ai compiti di istituto, una auspicata economia di tempo e di danaro.

(10393) « LIMONI, PERDONÀ, PREARO, CANESTRARI, CASATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali motivi ostino ancora nel 1960 a che sia istituito il telegrafo nel capoluogo del popoloso comune di Lestizza (Udine) con le conseguenze che ognuno può prevedere per le moderne comunicazioni.

(10394) « MARANGONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le somme che, nell'esercizio 1958-59, sono state assegnate, a titolo di contributo ordinario, agli E.C.A. di ciascuna delle seguenti città: Livorno, la Spezia, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia, Lucca, Terni, Vicenza, Pistoia, Forlì, Rimini, Pisa, Monza, Arezzo, Carrara, Mantova, Varese, Busto Arsizio, Siena, Massa

« Poiché ad analoga interrogazione è stato risposto con generiche indicazioni complessive, l'interrogante precisa di voler conoscere l'assegnazione fatta all'E.C.A. di ognuna delle sopraelencate città.

(10395) « VESTRI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte ai loro turno, trasmettendosi ai ministeri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 12,30.

*Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 25 gennaio 1960.*

Alle ore 17:

1. — *Svolgimento della proposta di inchiesta parlamentare:*

LA MALFA e REALE ORONZO: Inchiesta parlamentare sulla R.A.I. e sui servizi radio-audizioni, televisione e telediffusione (1826).

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (*Approvato dal Senato*) (660) — *Relatore:* Dominedò.

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537).

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum costituzionale (1259) — *Relatore:* Resta;

del disegno di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677);

e della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme sul referendum e sull'iniziativa legislativa del popolo (22);

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (826) — *Relatore:* Merenda;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1377) — *Relatore:* Curti Aurelio;

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio, 1° febbraio, 26 marzo, 2 aprile 1957 (*Approvato dal Senato*) (1447) — *Relatore:* Montini;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1960

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958 (*Approvato dal Senato*) (1451) — *Relatore*: Montini;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative

(*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore*: Martinelli;

TROMBETTA ed ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

TROISI e FRUNZIO: Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) (*Urgenza*) (1276) — *Relatore*: Barbaccia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI